Sentenza n. 52/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente

Rocco LOTITO Giudice relatore

Maria Gabriella DODARO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **9118** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***17883*** per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa economale struttura decentrata Villa D'Agri (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza, promosso nei confronti di **Antonio ROMANO** (C.F. RMNNTN54C21I288O), presente in aula.

- Uditi, nella pubblica udienza del 23 settembre 2025, l'agente contabile nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Adamo Nicola PEPE, che concludeva come da verbale di udienza;
- Esaminati gli atti e i documenti di causa;
- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con la **relazione di deferimento** n. 13/2025 del 21.1.2025 il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto epigrafato, reso dal convenuto Antonio ROMANO in qualità di agente contabile della Cassa Economale Struttura Decentrata di

Villa d'Agri dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza (d'ora in avanti "ASP") per l'esercizio 2019.

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame del conto, il quale risultava depositato privo della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso, prevista ex art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene per *tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica"; ciò determinava l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

2. Con **decreto presidenziale** del 17 febbraio 2025 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo comunicato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 23 settembre 2025, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. Non risultano depositate le **conclusioni del Pubblico Ministero** previste dall'art.148 comma 3 c.g.c..

4. Nell' **udienza del 23 settembre 2025** il Presidente dava la parola all'agente contabile il quale evidenziava la regolare gestione e l'avvenuta presentazione del conto giudiziale all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'ASP. Il Pubblico Ministero concludeva per la richiesta di improcedibilità del conto giudiziale per mancata parifica. Al termine della discussione, il giudizio passava in decisione.

5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di **diritto**, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la **improcedibilità del giudizio** può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

5.1. In particolare, la ***parificazione del conto giudiziale*** dell'agente contabile addetto alla riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che certifica la

regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentenza

n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.

A fronte di questo preciso complesso normativo – del resto meramente esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessarietà ed obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell'art. 103 Cost. (Cfr. Corte Cost. 59/2024 e sentenze ivi citate) – poco rileva che l'amministrazione abbia o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni; infatti, qualora l'amministrazione non provveda a darsi una regolamentazione speciale (che comunque non può derogare alla legge), trovano nel frattempo comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato (rr.dd. 2440/1923 e 827/1924) dal testo unico della Corte dei conti (r.d. 1214/1934) ed in misura minore dalle leggi successive (l. 196/2000, d.lgs. 502/1992, d.lgs. 118/2011 etc., che disciplinano per lo più la contabilità economico-patrimoniale delle aziende).

5.2. Tanto premesso in generale, nella **concreta fattispecie in esame** risulta *ex actis* che il responsabile della U.O.C. Economato/Provv.to (Dott. Rinaldi), con nota prot. n. 7437 del 21.01.2020, ha trasmesso alla Corte dei conti il conto in esame (iscritto al n. 17883) e, con nota prot. n. 7426 sempre

del 21.01.2020, ha precisato i codici fiscali degli "agenti contabili in servizio" presso la ASP, ed in particolare - con riferimento alla "Cassa Struttura di Villa D'agri"- il codice fiscale del convenuto Romano; ma tale conto è stato trasmesso a questa Corte privo della parificazione o di un equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente (non pervenuti nemmeno con la successiva documentazione trasmessa ed acquisita agli atti della Sezione in data 14/5/2025).

Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della parificazione, il giudizio instaurato con il deposito del conto predetto deve essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.

5.3. E' appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non esclude in alcun modo l'obbligo del contabile di presentare il conto all'amministrazione per la necessaria parificazione e/o l'obbligo dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito *ex novo* (previa regolare parificazione) del conto medesimo presso questa Sezione giurisdizionale, onde procedere all'apertura di nuovo giudizio ad esso dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.

Ovviamente, in caso di persistente inadempimento dell'agente contabile nella presentazione alla ASP e/o della ASP nella parificazione del conto in esame, rimane altresì percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi dell'art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per l'effetto comunicazione della presente decisione.

6. La natura e l'esito in rito del giudizio e la novità della questione impongono la compensazione delle spese ex art.31 comma 3 e 6 c.g.c. e 96

c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9118 del Registro di Segreteria:

- dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto epigrafato;
- dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 23 settembre 2025

L'estensore	Il Presidente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2025

Il Segretario del Collegio

dott.ssa Angela MICELE

f.to digitalmente